

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 1224 e 1773-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 4 agosto 1971, risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COPPO, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, ACCILI,
COLLEONI, DE VITO, MAZZOLI e DEL NERO (V. Stampato n. 1224)**

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1773)

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1971*

(V. Stampato n. 3600)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1971*

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento
del Comitato consultivo degli italiani all'estero

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è modificato secondo le norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da cittadini italiani designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero (fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese), con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero;

b) 7 rappresentanti di altrettante Amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero del tesoro;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero;

b) *identica*;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero.

Art. 3.

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti (escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro), le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive Rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purchè rispondano ai seguenti requisiti:

a) svolgano notoriamente specifica attività a vantaggio della collettività italiana stabilita in ciascun Paese;

b) siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attività assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

c) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno.

All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna Rappresentanza diplomatica provvederà d'ufficio alla cancellazione dal registro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica*;

d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa federazione.

Art. 3.

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti, le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive Rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purchè rispondano ai seguenti requisiti:

a) *identica*;

b) non abbiano scopo di lucro;

c) *identica*;

d) *identica*.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

Art. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, ove lo vogliano, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione (preferibilmente concordata con altre associazioni) di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, in possesso dei diritti civili e politici, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 3 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualunque numero di intervenuti, il capo della Rappresentanza diplomatica (o il funzionario da lui delegato) riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

Art. 5.

Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della Rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione, anche concordata con altre associazioni, di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 2 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della Rappresentanza diplomatica, o il funzionario da lui delegato, riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.

Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero attenendosi, di norma, alle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficoltà, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro degli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della Rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 della presente legge.

Alla consultazione di cui all'articolo 4 si farà luogo non appena vengano a cessare le difficoltà che ne hanno impedito la tempestiva attuazione semprechè non siano già trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.

Art. 6.

I componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono nominati. Essi sono rieleggibili.

Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro degli affari esteri, premessa (se del caso) la revisione della tabella annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente articolo 2, lettera *a*), dispone che le Rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficoltà di carattere locale, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro degli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della Rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 della presente legge.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro degli affari esteri, premessa, se del caso, la revisione della tabella annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente articolo 2, lettera *a*), dispone che le Rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 mediante consultazione suppletiva a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in quanto applicabili, limitatamente al numero di rappresentanti da sostituire. Per la sostituzione dei membri nominati a norma delle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) si procede invece su designazione della stessa Amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo.

In ogni caso, il sostituto durerà in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.

Art. 7.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema dell'emigrazione o su materie riguardanti l'emigrazione in determinate aree geografiche.

Il Ministro degli affari esteri convoca il Comitato, di norma, due volte all'anno in sessione plenaria. Può inoltre convocare, anche in territorio estero, una o più commissioni del Comitato. Ogni anno deve essere convocata almeno una riunione di commissione.

Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro degli affari esteri richiede di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera *b*) del precedente articolo 2, nonchè di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 mediante consultazione suppletiva a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in quanto applicabili, limitatamente al numero di rappresentanti da sostituire. Per la sostituzione dei membri nominati a norma delle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del citato articolo 2 si procede invece su designazione della stessa Amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo.

Identico.

Art. 7.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è presieduto dal Ministro degli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato.

Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Art. 8.

Identico.

Identico.

Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro degli affari esteri può richiedere di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera *b*) del precedente articolo 2, non-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

enti pubblici e di associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del Comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

I componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, restano in carica fino all'avvenuta costituzione del Comitato nominato in applicazione della presente legge.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 30 milioni per l'anno 1971 ed in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni medesimi.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

chè di enti pubblici e di associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonchè di coloro che per partecipare alle riunioni delle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 devono trasferirsi dalle località di loro normale residenza, gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA

STATI DI RESIDENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, ASSEGNATO A CIASCUNA COLLETTIVITA'

EUROPA:

Austria	1
Belgio	2
Francia	3
Germania federale	3
Gran Bretagna	2
Jugoslavia	1
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Spagna	1
Svizzera	3
	—
Totale Europa	18

AFRICA:

Etiopia	1
Marocco	1
R.A.U.	1
Sud Africa	1
Tunisia	1
	—
Totale Africa	5

AMERICA DEL NORD:

Canada	2
Stati Uniti	2
	—
Totale America del Nord	4

AMERICA DEL SUD:

Argentina	3
Brasile	2
Cile	1
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	1
Venezuela	1
	—
Totale America del Sud	10

OCEANIA:

Australia	2
	—
Totale Oceania	2

Totale generale 39

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

TABELLA

STATI DI RESIDENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, ASSEGNATO A CIASCUNA COLLETTIVITA'

Identica.